

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIDALI E FIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1963

Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze armate dell'ex Impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 136 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è stato riconosciuto agli assicurati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la facoltà di ottenere il riconoscimento, ai fini assicurativi della classe minima di contribuzione, del periodo di servizio militare effettivo prestato dai cittadini italiani nelle Forze armate durante il periodo 25 maggio 1915-1° luglio 1920.

I cittadini delle nuove province, già incorporate nell'ex Impero austro-ungarico, non poterono usufruire di tale beneficio, ed appare quanto mai anacronistico continuare a considerare, agli effetti assicurativi, due categorie di cittadini italiani. D'altronde la situazione appare tanto più assurda in quanto perfino ai militari fascisti, con la legge 20 febbraio 1958, n. 55, è stato riconosciuto il

servizio prestato nelle Forze armate della Repubblica di Salò.

La legge che oggi si propone al fine di eliminare la condizione d'inferiorità in cui finora sono stati mantenuti i cittadini delle province della Venezia Giulia e Trentino dal punto di vista dei loro diritti previdenziali è stata già discussa, per iniziativa del Gruppo comunista e di altri nella passata legislatura e, nel testo unificato che viene riprodotto già era stata approvata all'unanimità dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1962 e trasmessa alla competente Commissione del Senato della Repubblica. Pertanto noi auspichiamo che in questa legislatura il provvedimento possa essere rapidamente portato ad approvazione nei due rami del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici previsti dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono estesi agli assicurati e pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità vecchiaia e superstiti dei territori già facenti parte dell'ex Impero austro-ungarico per il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate austriache dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 e documentato secondo le norme vigenti.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge sarà a carico del fondo adeguamento pensioni costituito con legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.